

Nota n°: 09/2021

**Oggetto: I nuovi requisiti per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie in vigore dal 1.12.2021**

**Sommario:** *Nell'ambito del Decreto di recepimento delle novità IVA contenute nella c.d. "Direttiva quick fixes" sono state introdotte due ulteriori condizioni sostanziali e non più meramente formali, necessarie per l'applicazione della non imponibilità alle cessioni intraUE.*

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Con l'introduzione del **nuovo comma 2-ter** al citato art. 41 **in vigore dall'1.12.2021**, alle cessioni intracomunitarie di cui alle citate lett. a) e c) è applicata la non imponibilità - con conseguente tassazione dei beni ai fini iva nello **Stato membro di destinazione** - a condizione che:

- l'**acquirente** (UE) abbia **comunicato al cedente** (italiano) **il numero di identificazione ai fini IVA** attribuito da un altro Stato UE (diverso dall'Italia);
- il **cedente** (italiano) abbia **compilato il mod. Intra** di cui all'art. 50, comma 6, DPR n. 331/93 (o ne abbia giustificato l'incompleta / mancata compilazione).

Pertanto **a far data dal 1.12.2021** le condizioni per poter "beneficiare" della non imponibilità IVA sono le seguenti:

- l'operazione deve essere **a titolo oneroso** e deve comportare il **trasferimento della proprietà / altro diritto reale** dei beni oggetto della stessa;
- il cedente e l'acquirente devono essere **soggetti passivi IVA, iscritti al VIES**;
- ci deve essere **l'effettiva movimentazione** dei beni **dall'Italia ad un altro Stato UE**. A tal fine il cedente deve essere in possesso di **adeguate prove documentali** in grado di attestare la sussistenza della movimentazione dei beni;
- l'**acquirente ue deve comunicare al cedente italiano il numero di identificazione ai fini iva** attribuitogli dallo Stato Ue;

- **il cedente deve aver compilato il mod. Intra** o deve essere in grado di giustificare all'autorità fiscale in maniera soddisfacente per quest'ultima, il motivo dell'incompleta o mancata compilazione del modello.

Si precisa che le **modalità di comunicazione del numero di identificazione IVA** tra le parti contraenti **non sono specificate** nel testo giuridico. Tali modalità di condivisione sono quindi **lasciate alla discrezione delle parti contraenti e non sono soggette ad alcun requisito formale**; pertanto si ritiene che sia possibile **desumere** che l'acquirente UE **abbia comunicato** il proprio numero di identificazione IVA al cedente anche nel caso in cui quest'ultimo **abbia indicato in fattura tale numero**.

Si ricorda che l'iscrizione al VIES è necessaria non solo per poter effettuare acquisti / cessioni di beni intracomunitarie con conseguente applicazione del regime iva di non imponibilità, ma anche **per effettuare / ricevere prestazioni di servizi intraUE**, soggette ad IVA nello Stato di destinazione ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, "tenuto conto che le disposizioni comunitarie in materia **non distinguono** tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi".

Al contrario, si dovrebbe concludere che **la rilevanza sostanziale della comunicazione da parte dell'acquirente al cedente del numero di identificazione IVA sia limitata alle sole cessioni di beni e pertanto non si riflette sul regime IVA applicabile ai servizi c.d. "generici" di cui al citato art. 7-ter**, considerato che il Legislatore comunitario ha modificato soltanto l'art. 138, Direttiva UE n. 2006/112. È auspicabile in merito un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

**Studio Brunello STP**  
**Dott.ssa Nicoletta Biasin**